

SPECIALE Legge di Stabilità

Oggetto: LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 IN SINTESI

La Legge di stabilità per l'anno 2015 (Legge 23/12/2014 n.190, pubblicata sul S.O. n. 99 della Gazzetta Ufficiale del 29/12/2014) è composta da un unico articolo suddiviso in ben 735 commi; le disposizioni, salvo piccole eccezioni (si vedano i commi 701 e 735), entrano in vigore dal 01 gennaio 2015.

Nella tabella che segue viene riassunto il contenuto delle disposizioni di maggior interesse per il professionista seguendo l'ordine dei commi.

COMMA	SINTESI DEL CONTENUTO
11	Estensione Art Bonus Si estende la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. <i>ART-BONUS</i> (art.1 D.L. n.83/14) anche per le erogazioni di sostegno delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione.
12-13, 15	Bonus 80 euro Si rende strutturale il credito d'imposta Irpef introdotto dall'art.1 D.L. n.66/14 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (c.d. " <i>bonus 80 euro</i> "), originariamente introdotto per il solo anno 2014. In particolare la somma spettante è pari: - a 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; - a 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Resta fermo che il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l'attribuzione del <i>bonus</i> non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia.
14	Rientro lavoratori dall'estero Si prolungano, da due a tre, i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia, attraverso una modifica dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010.
16-17	Buoni pasto Modificando le norme del Tuir (art.51, co.2, lett. c), si eleva - a decorrere dal 1° luglio 2015 - la quota non sottoposta a tassazione dei buoni pasto da 5,29 euro a 7 euro, nel caso in cui essi siano di formato elettronico.
18	Regolarità contributiva e cessione crediti della P.A. Si stabilisce che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal Durc (Documento unico di regolarità retributiva) allegato all'atto di cessione o acquisito direttamente dall'amministrazione ceduta.
19	Compensazione crediti con cartelle esattoriali (art.37 D.L. n.66/14)

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	Si estende al 2015 l'efficacia delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Le istruzioni pratiche saranno dettate con apposito D.M. attuativo.
20-25	Deduzione Irap del costo del lavoro Con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, si ammette in deduzione ai fini Irap la differenza tra: • il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato • e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro. È inoltre estesa (sia pure subordinatamente all'autorizzazione comunitaria) l'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato: • che abbia lavorato almeno 150 giornate; • ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale. A scopo di coordinamento, si integra la deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata del presente articolo. Ritorno alle vecchie aliquote Si abrogano, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d'imposta nelle misure: • del 3,9% (aliquota ordinaria), • del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici), • del 4,65% (per le banche), • del 5,9 % (per le assicurazioni), • del 1,9% (per il settore agricolo). Si fanno salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2014. Soggetti senza dipendenti e credito di imposta Per bilanciare la deduzione del costo del lavoro, a fronte del ritorno alle precedenti aliquote più elevate, si introduce un credito d'imposta Irap nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività, pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione
26-34	Tfr in busta paga Si dispone: • in via sperimentale, • in relazione ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo) possano richiedere (con scelta irrevocabile) di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile. La predetta parte integrativa della retribuzione: • è assoggettata a tassazione ordinaria, • non rileva ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 19 del TUIR (tassazione del Tfr), • non è imponibile ai fini previdenziali. Ai soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell'eventuale erogazione

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	diretta della quota maturanda del Tfr. Per i datori di lavoro che: • abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti • non optino per la fruizione del “credito di supporto” si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’art.10 D.Lgs.n.252/05 per le imprese che versano il Tfr a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’Inps, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte. Le medesime disposizioni di cui al citato art.10 D.Lgs. n.252/05 trovano applicazione con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 addetti, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte. I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dallo Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia. Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente: • richiedere all’Inps apposita certificazione del Tfr maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore • e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del Lavoro, dell’economia e l’Abi. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro. Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame saranno disciplinate con D.P.C.M., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’Economia, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
35-36	Credito di imposta per ricerca e sviluppo Si introduce una nuova disciplina relativa al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, sostituendo l’art.3 D.L. n.145/13. In linea generale, le modifiche più significative rispetto alla vigente disciplina riguardano: • l’ampliamento della platea dei beneficiari a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato (la norma originaria si riferiva esclusivamente alle imprese con fatturato non superiore a 500 mln di euro); • l’eliminazione del limite massimo complessivo di 600 mln di euro quale valore massimo dello stanziamento posto a disposizione del beneficio in argomento; • il dimezzamento della misura del credito di imposta, ora individuata al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2015 (l’attuale percentuale è del 50%); • la percentuale del 50% rimane invariata per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività agevolate e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e <i>start-up</i> innovative; • il raddoppio del tetto massimo del credito d’imposta <i>pro-capite</i> annuale (da 2,5 mln di euro a 5 mln di euro); • l’innalzamento da tre (2014-2016) a cinque anni (2015-2019) della durata dell’agevolazione; • la diminuzione dell’investimento minimo agevolabile da 50.000 a 30.000 euro; • l’esclusione dei brevetti dalla tipologia di attività agevolabili; • la non applicazione del limite di 250.000 euro annui di utilizzo del credito di imposta maturato, nonché del limite massimo per la compensazione di 700.000 euro; • l’eliminazione della procedura di istanza telematica per usufruire del credito d’imposta con conseguente eliminazione dell’affidamento della gestione della misura agevolativa a società o enti in

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	possesso dei requisiti tecnici; • l'affidamento dei controlli esclusivamente all'Agenzia delle Entrate – che provvederà agli eventuali recuperi maggiorando l'importo con sanzioni e d'interessi - laddove la norma vigente impegna anche il Ministero dello Sviluppo Economico; • l'individuazione come fonte di copertura anche delle risorse derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni per i vigenti crediti d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e per la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e non più esclusivamente delle risorse dei fondi strutturali comunitari, utilizzati a normativa vigente; • il monitoraggio del credito di imposta da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio. Inoltre, si aggiunge al citato D.L. n.145/13 l'allegato 3, contenente la tipologia di classi di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico che danno diritto al riconoscimento del credito di imposta a favore del personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
37-45	Patent box Si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. <i>patent box</i>). In particolare: • il regime opzionale in argomento dura per cinque esercizi sociali; • possono accedervi tutti i titolari di reddito di impresa, ed anche società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica a condizione di esser residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo; • l'agevolazione consiste nella esclusione dal reddito complessivo del 50% dei redditi derivanti dall'utilizzo dei beni immateriali (sia pure con riduzioni per i primi periodi di imposta di fruizione); • il regime opzionale è possibile sia per i redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi dei beni in parola, sia nell'ipotesi di utilizzo diretto; • spetta l'esclusione dalla formazione del reddito delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati, ma solo alla condizione che, entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione, almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di altri beni immateriali agevolabili; • l'opzione è consentita a condizione che i soggetti che la esercitano svolgano le attività di ricerca e sviluppo anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento; • la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per la gestione del bene immateriale ed i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene; • l'opzione è valida anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap; • per le modalità applicative, si rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il nuovo regime opzionale si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 al dicembre 2014. Il beneficio si applica in misura progressiva come segue: - 30% per il primo periodo di imposta; - 40% per il secondo periodo di imposta; - 50% per i periodi successivi.
46	Credito di imposta per aree svantaggiate Il credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, disciplinato dai commi 271-279 dell'art.1 L. n.296 /06 (Legge Finanziaria 2007), si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2007 e

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	ultimati entro il 31 dicembre 2013 per i quali l'Agenzia delle Entrate abbia comunicato il nulla-osta per la copertura finanziaria, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in precedenza, salvo che tali investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati da una precedente disposizione (art.8, L. n.388/00).
47-48	Proroga <i>bonus</i> interventi su edifici Si prorogano al 2015 le detrazioni per gli interventi: • di recupero del patrimonio edilizio (50%); • di acquisto mobili ed elettrodomestici (50%); • di riqualificazione energetica (65%). La detrazione del 65% è estesa per le spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015: • per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro); • per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro. Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65%. Infine, modificando l'art.16-<i>bis</i> Tuir, si estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50% nel 2015, successivamente al 36%).
54-89	Nuove regime di tassazione forfetaria Viene istituito, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute (Irpef, addizionali e Irap), con l'aliquota del 15%. L'imposta si applica su un imponibile determinato in via forfetaria (differenziata per tipologia di attività) sui ricavi / compensi (applicando il criterio di cassa); dall'imponibile così determinato si deducono gli eventuali contributi Inps pagati. Requisiti di accesso Per accedere al regime agevolato, che costituisce regime "naturale" riservato anche a soggetti già in attività, è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti, valutati sull'anno precedente (o da valutarsi in via prospettica in caso di avvio di nuova attività): 1) soglie massime di ricavi / compensi, differenziate a seconda del tipo di attività esercitata e da raggiungere ad anno, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio; 2) spese massime di 5.000 euro per lavoro accessorio, dipendenti e collaboratori; 3) costo complessivo di beni strumentali alla fine del periodo non superiore a 20.000 euro (senza considerare gli immobili); 4) nel caso di coesistenza di redditi di lavoro dipendente e assimilato (se il totale complessivo dei redditi supera i 20.000 euro), deve sussistere la prevalenza del reddito di impresa o lavoro autonomo. Cause di esclusione all'accesso Non possono adottare il nuovo regime: 1) coloro che si avvalgono di regimi forfetari ai fini Iva o delle imposte dirette; 2) i non residenti, salvo per i residenti dello Spazio Economico Europeo che producano in Italia almeno il 75% del reddito; 3) coloro che effettuino in via prevalente la cessione di fabbricati o terreni fabbricabili, ovvero di mezzi di trasporto; 4) coloro che contestualmente partecipano a soggetti che imputano il reddito per trasparenza.

	Modalità di manifestazione dell'opzione per le nuove partite Iva Con comunicato stampa del 31/12/2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti che attivano una nuova partita Iva ed intendono confermare (in via previsionale) la presenza dei requisiti, possono barrare la casella destinata al regime dei minimi nell'attesa di una revisione del modello di variazione dati. Caratteristiche del regime Il regime si caratterizza per i seguenti aspetti: • esonero dalla applicazione e dal versamento dell'Iva, salvo i casi in cui siano debitori di imposta; • preclusione della detrazione dell'Iva sugli acquisti; • esclusione dalla applicazione della ritenuta sui compensi incassati; • esclusione dall'obbligo di applicare la ritenuta sui compensi erogati; • esonero dalle scritture contabili; • esclusione dagli studi di settore e parametri; • esclusione da comunicazione polivalente (elenco clienti e fornitori e <i>black list</i>) Regime super agevolato per le start up Per i soggetti che iniziano una nuova attività: 1) se non hanno esercitato una qualsiasi attività nei 3 anni precedenti; 2) se non intraprendono una attività che sia mera prosecuzione di quella in precedenza svolta come dipendente o lavoratore autonomo; 3) se continuano una attività svolta da altri, i ricavi/compensi del periodo precedente non superino le soglie differenziate previste per il regime; il reddito imponibile determinato forfetariamente è ridotto di 1/3. Durata del regime Non è previsto un limite massimo temporale di durata del regime, che può essere mantenuto per sempre, fermo restando il rispetto dei requisiti Regime agevolato contributivo Le sole attività di impresa che applicano in nuovo regime forfetario possono scegliere di non applicare le regole dei minimi Inps della gestione artigiani o commercianti, mediante apposita comunicazione da rendere all'Istituto entro il 28 febbraio del primo anno di applicazione del regime Passaggi di regime Dal 2015 risultano abrogati i regimi dei minimi delle nuove iniziative produttive o il regime contabile agevolato degli ex minimi, ed i soggetti passano in automatico al regime forfetario, se ne hanno i requisiti. Tuttavia: • per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi, e ne conservano i vecchi requisiti, è possibile proseguire con il detto regime sino alla scadenza naturale (quinquennio o maggior periodo sino al compimento del 35° anno di età); • per coloro che nel 2014 hanno applicato il regime dei minimi o delle nuove iniziative produttive, ed hanno cominciato l'attività da meno di 3 anni, è prevista la possibilità di godere delle agevolazioni per il regime forfetario delle <i>start up</i>, sino al completamento del triennio.
91-95	Credito di imposta per Casse private e fondi pensione Si introducono due crediti di imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione. In particolare: • il credito d'imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria è pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% (aliquota così elevata,

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	a decorrere dal 2015, dall'articolo 3 del D.L. n.66/14) e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF; il credito d'imposta a favore dei fondi pensione è pari al 9 per cento del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20% dall'art.3, co.1 del disegno di Legge di Stabilità in esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e al relativo monitoraggio.
113	Modifiche Legge Fornero per requisiti pensionistici Vengono esclusi dalla riduzione percentuale prevista dalla "riforma Fornero" (art.24, co.10 D.L. n.201/11) i rendimenti pensionistici dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Pertanto, sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 60 anni.
118-120	Esonero contributi previdenziali per nuove assunzioni Si prevede che: - ai datori di lavoro privati; - con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato – esclusi i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico – decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse: - relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1° gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015), - con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014. L'incentivo richiamato è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo (allo scopo l'Inps è tenuta ad informare gli aventi diritto nonché i casi di diniego). È infine previsto il monitoraggio, da parte dell'Inps, delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, mediante l'invio di relazioni mensili al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
121	Soppressione vecchi benefici contributivi Si sopprime, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi (ai sensi dell'art. 8, co.9 L. n.407/90) nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale.
125-129	Bonus bebè Si riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	960 euro per i nuovi nati, erogato mensilmente dall'Inps a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno: • non concorre alla formazione del reddito complessivo, • è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, • a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un Isee non superiore a 25.000 euro annui (in caso di Isee inferiore a 7.000 euro il bonus è raddoppiato).
130	Bonus famiglie numerose Si riconoscono, nel limite di 45 mln di euro per il 2015, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione Isee non superiore a 8.500 euro annui.
137-138	Deduzioni Onlus Si incrementa a 30.000 euro annui (rispetto al pregresso importo di 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali per le quali spetta: • la detrazione di imposta ai fini Irpef del 26%, • nonché la deduzione Ires nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa, effettuate a favore delle Onlus, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Si dispone che le nuove norme trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
139-140	Non imponibilità IVA PER cessioni con finalità umanitarie Si ripristina la non imponibilità a fini Iva delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.
141	Deducibilità donazioni a partiti politici Si conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni.
149	Bonus Wi-Fi per alberghi Modificando l'articolo 9 del DL 83/2014, si concede il c.d. "bonus digitalizzazione" agli esercizi ricettivi per le spese relative al Wi-Fi, a condizione che: • il servizio sia gratuito per i clienti • la connessione sia almeno pari ad 1 <i>megabit/s</i> in <i>download</i>
155	Contributo di 100 milioni annui all'Agenzia delle entrate Si autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, da assegnare all'Agenzia delle Entrate quale contributo integrativo alle sue spese di funzionamento.
207	Proroga clausola di salvaguardia per la spending review Prorogato al 15/01/2016 il termine entro il quale possono essere disposte, con apposito D.P.C.M., variazioni alle aliquote di imposta, o riduzioni delle agevolazioni fiscali, in ipotesi di mancato raggiungimento di determinati target di razionalizzazione della spesa pubblica
222	Soppressione stanziamento 2015 per contributo rottamazione veicoli Modificando l'articolo 17-<i>undecies</i> D.L. n.83/12, si sopprime lo stanziamento relativo all'anno 2015 del Fondo per gli incentivi all'acquisto di veicoli (c.d. rottamazione).
233-234	Preclusione credito imposta autotrasportatori per mezzi inquinanti Il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applica ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015.
237	Proroga applicazione regime dei marina resort al 2015 Si prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2015 anziché fino al 31 dicembre 2014, della norma

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	contenuta nell'art. 32, co. 1, D.L. n.133/14 (c.d. Sblocca Italia) che agevola l'istituzione dei c.d. marina <i>resort</i>, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all'aria aperta e consentendo così l'applicazione ai clienti ivi alloggiati dell'aliquota Iva agevolata al 10%, anziché dell'aliquota ordinaria del 22%.
242	Riduzione della misura di fruizione dei crediti di imposta Si demanda ad apposito D.P.C.M. la determinazione, per ciascuno dei crediti d'imposta indicati nell'elenco n.2 allegato alla Legge di Stabilità, delle quote percentuali di fruizione.
243	Incremento del <i>plafond</i> Legge Sabatini Si incrementa da 2,5 a 5 mld di euro il <i>plafond</i> massimo della provvista che la Cassa depositi e prestiti può mettere a disposizione delle banche per il finanziamento delle piccole e medie imprese che vogliono effettuare investimenti per l'acquisto, anche tramite <i>leasing</i>, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo e beni strumentali d'impresa. Con apposite previsioni si fronteggia l'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto interessi correlati ai finanziamenti.
244-245	Rendita catastale immobili ad uso produttivo Si inseriscono disposizioni interpretative volte a chiarire le modalità di determinazione, ai fini fiscali, della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo. In particolare: • si precisa che sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (c.d. imbullonati). • si chiarisce che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall'Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella Circolare n.6/T/12.
246	Sospensione quota capitale dei mutui delle famiglie per il periodo 2015-2017 Al fine di consentire l'allungamento del piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano le misure necessarie per sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
247-251	Settore autotrasporto: revisione normativa Si dispongono alcune modifiche al D.Lgs. n.286/05 e al D.L. n.112/08 in materia di autotrasporto. Tra l'altro, si dispone quanto segue: • vengono aggiornate le definizioni di vettore, committente e <i>sub</i> vettore; • viene introdotta la disciplina della <i>sub</i>-vezione; • viene superato l'attuale sistema dei contratti basati sui costi minimi a favore del principio della libera contrattazione dei prezzi, ossia che nel contratto di trasporto i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti; • viene previsto che il committente sia tenuto a verificare la regolarità del vettore in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali ed assicurativi per i dipendenti, tramite accesso all'apposito portale <i>internet</i> che dovrà essere attivato dal Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli autotrasportatori. Qualora tale verifica non venga effettuata, il committente è obbligato in solido con il vettore entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per i trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi relativi alle prestazioni ricevute con il contratto e in caso di contratto non scritto il committente si assume anche gli oneri relativi all'adempimento degli obblighi fiscali e delle violazioni del codice della strada.

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	Inoltre, si prevede che non possa essere avviata l'azione davanti al giudice civile se non è stato previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, ovvero svolto il tentativo di mediazione presso le Associazioni di categoria cui aderiscono le imprese. Si prevede che il Ministero delle Infrastrutture e trasporti pubblici ed aggiorni sul proprio sito internet i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto terzi. Infine, si consente alle nuove imprese che, a decorrere dalla data in vigore della legge, presentino domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, di dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria anche sotto forma di assicurazione di responsabilità professionale limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione; a decorrere dal terzo anno è richiesta l'attestazione di un Revisore contabile iscritto al Registro o la fideiussione bancaria o assicurativa.
293	Blocco misura del canone RAI per il 2015 La misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014.
303	Obbligo di trasmissione del certificato di morte all'INPS Modificando l'art.33 D.L. n.663/79, si dispone che il medico che accerta il decesso trasmetta all'Inps, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica <i>on-line</i>.
304	Erogazione somme pensionistiche dopo la morte dell'avente diritto Si prevede che le prestazioni in denaro versate dall'Inps per il periodo successivo alla morte dell'avente diritto su un conto corrente presso un Istituto bancario o postale vengano corrisposte con riserva. L'istituto bancario e Poste Italiane spa sono tenuti alla loro restituzione qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L'obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente.
314	Utilizzo delle informazioni relative ai rapporti finanziari Le informazioni comunicate dagli operatori finanziari sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresì utilizzate: • ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione Isee, • in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione.
324	Armi sceniche Si differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o <i>gas</i> compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (c.d. <i>paintball</i>) devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova.
621-625	Tassazione fondi pensione e rivalutazione Tfr Si prevede l'innalzamento dell'aliquota di tassazione: • dall'11 al 20% per i fondi pensione (la base imponibile dell'imposta sostitutiva - applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione - va determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota vigente del 12,5% e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli); • dall'11 al 17% per la rivalutazione del Tfr (trattamento di fine rapporto). In merito alla decorrenza è precisato che: • le nuove aliquote si applichino dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; • in deroga al principio di irretroattività delle norme tributarie, l'imposta sul risultato di gestione dei fondi pensione dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con la nuova aliquota; • per quanto riguarda il tfr, invece, la nuova aliquota si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

626-627	Rivalutazione quote e terreni Si riaprono i termini per la rivalutazione di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, introdotta dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo. In particolare: • la rivalutazione interessa i terreni e le partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2015; • il termine di versamento dell'imposta è fissato al 30 giugno 2015 ove si opti per la rata unica; altrimenti, è possibile effettuare il versamento in tre rate annuali di pari importo; • la perizia di stima dovrà essere redatta ed asseverata entro il 30 giugno 2015. Con modifiche apportate dal Senato, si raddoppia l'aliquota dell'imposta sostitutiva portandola alle seguenti misure: • dal 4 all'8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate; • dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate.
629-633	Reverse charge Viene esteso il meccanismo di inversione contabile Iva (c.d. <i>reverse charge</i>) di cui all'art.17 d.P.R. n.633/72 ai seguenti ambiti: • prestazione di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti, completamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata; • trasferimenti di quote di emissione di gas serra, altre unità, certificati relativi a gas ed energia elettrica (per un periodo di 4 anni); • cessioni di gas ed energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art 7-bis, co.3, lett.a) d.P.R. n.633/72 (per un periodo di 4 anni); • cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentare (per un periodo di 4 anni ma previo rilascio di autorizzazione UE). Modificando l'art.74, co.7 d.P.R. n.633/72, si estende il regime della inversione contabile alle cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Split Payment Aggiungendo l'articolo 17-ter al d.P.R. n.633/72, si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l'imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. <i>split payment</i>). Pertanto, i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l'importo del corrispettivo al netto dell'Iva che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all'Erario. Le disposizioni sullo <i>split payment</i> non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. I soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la P.A., che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito Iva a causa del mancato introito dell'imposta sulle operazioni, attive potranno richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro. Il decreto attuativo dell'articolo 17-ter d.P.R. n.633/72 dovrà aggiungere, all'elenco di coloro nei cui confronti il rimborso Iva è eseguito in via prioritaria, i soggetti di cui allo stesso art.17-ter, sia pur limitatamente sia alla parte di credito rimborsabile e relativo alle operazioni soggette a <i>split payment</i>. Nei confronti degli enti pubblici, cessionari o committenti, che omettono o ritardano il versamento Iva, si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono rimosse attraverso atto di recupero motivato. Le disposizioni sono applicabili già dal 1° gennaio 2015 ed eventuale diniego da parte degli organi UE determinerà una revisione al rialzo delle accise per pari quota di gettito.
634-640	Adempimenti volontari e ravvedimento operoso Si modificano le modalità di gestione del rapporto tra Fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l'adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (c.d. <i>tax compliance</i>).

Al fine di agevolare il contribuente in relazione ai propri obblighi dichiarativi, si prevede poi che l'Agenzia delle Entrate renda disponibili al contribuente (o al suo intermediario) gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione e relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

Analoghe informazioni saranno disponibili alla Guardia di Finanza.

Ravvedimento operoso

Si ampliano le modalità, i termini e le agevolazioni connesse al ravvedimento operoso.

In sostanza, si potrà accedere all'istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, nonché – per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate – a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di Iva. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo dell'istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarà più vantaggiosa, quanto più vicino il "ravvedimento" sarà al momento in cui sorge l'adempimento tributario.

Queste le riduzioni (vecchie e nuove) delle sanzioni disponibili per il contribuente:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art.24 della Legge 7 gennaio 1929, n.4 (pvc), salvo che la violazione non rientri tra quelle relative agli obblighi di certificazione delle operazioni;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni;

Si chiarisce poi che il fatto di avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Dichiarazione integrativa e termini di controllo

Si modifica la decorrenza dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per l'accertamento per i casi di presentazione di una dichiarazione integrativa (ai sensi dell'art.2, co.8 del richiamato d.P.R.

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	n.322/98) e di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.
641	Dichiarazione IVA autonoma e comunicazione dati IVA Si elimina l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata, fissando il termine di invio della dichiarazione autonoma al 28/02 (con decorrenza a partire dalla dichiarazione del periodo 2015). Viene quindi meno l'obbligo di presentazione in via telematica della comunicazione dati Iva.
642	Riscossione ed Enti locali Si differisce al 30 giugno 2015 il termine: 1) entro cui la società Equitalia, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate; 2) fino al quale le società cessionarie di rami d'azienda relativi ad attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, possono continuare a gestire dette attività; 3) fino al quale le medesime attività, nei casi in cui non si sia proceduto alla cessione dei rami aziendali, sono gestite dalla ex-Riscossione Spa, ora Equitalia Spa o dalle società dalla stessa partecipate; 4) a decorrere dal quale le predette società possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea o coattiva, delle Entrate degli Enti pubblici territoriali, nonché le altre attività strumentali, soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica.
643	Giochi: regolarizzazioni Si prevede la possibilità, per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale, di regolarizzare la propria posizione. A tal fine, entro il 31 gennaio 2015 essi inoltrano all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, e il versamento di 10.000 euro, da compensare in sede di versamento dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. A tali soggetti: • sono estesi gli obblighi e i divieti previsti per le agenzie di scommesse senza concessione; • sono resi più restrittivi gli obblighi di comunicazione e i requisiti sono equiparati a quelli per il rilascio della licenza; • si aumentano le sanzioni e si definiscono le procedure per la chiusura dell'esercizio.
644-652	Agenzia delle scommesse e contrasto al gioco irregolare Nelle more del riordino della disciplina dei giochi pubblici prevista nell'ambito della delega fiscale, si disciplina l'attività delle agenzie di scommesse. Si estende l'applicazione del Piano straordinario di contrasto del gioco illegale, con la costituzione di un'apposita banca dati. Si sono soppressi: • l'aumento del prelievo unico erariale (PREU); • la riduzione del <i>pay-out</i>; mentre sono state ulteriormente aumentate le imposte sul gioco illegale. Si prevede una riduzione (pari a 500 milioni di euro) dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco con <i>new slot</i> e <i>videolottery</i>, mentre si demanda ad appositi decreti ministeriali l'adozione di misure di sostegno dell'offerta di gioco.
653-654	Lotto: gestione delle concessioni Si prevede l'affidamento, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della concessione per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sia attraverso la rete dei concessionari sia a distanza, mediante procedura di gara, che deve essere indetta nel rispetto delle seguenti condizioni essenziali: 1) la durata della concessione è di nove anni, non rinnovabile;

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	2) la base d'asta è di 700 milioni di euro; 350 milioni devono essere versati nel 2015 (all'atto dell'aggiudicazione), 250 milioni nel 2016 (all'inizio della concessione), i restanti (almeno 100 milioni) entro il 30 aprile del 2017; 3) il concessionario potrà utilizzare la rete per prestazioni di servizi diversi dalla raccolta del gioco; 4) l'aggio è fissato al 6% della raccolta; 5) deve essere previsto obbligatoriamente, a carico del concessionario, un aggiornamento tecnologico della rete e dei terminali; le somme per gli investimenti programmati, ma non effettuati, saranno versate all'erario.
655-656	Redditi di capitale: modifiche della quota imponibile Si innalza dal 5 al 77,74% la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali con applicazione retroattiva alle distribuzioni del 2014 (in deroga alle previsioni dello Statuto del Contribuente). Al fine di compensare la retroattività della norma, poi, si riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore Ires dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale.
657	Raddoppio misura della ritenuta su ristrutturazioni Si innalza dal 4 all'8% l'aliquota della ritenuta, operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.
658-659	Tassazione dei capitali da assicurazioni sulla vita Riscrivendo il quinto comma dell'art.34 d.P.R. n.601/73, si limita l'esenzione Irpef ai soli capitali percepiti dai beneficiari di una assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, per il caso di morte dell'assicurato. Secondo la normativa previgente, invece, l'esenzione Irpef riguardava, senza distinzione, i capitali percepiti in caso di morte, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.
666	Bollo per auto e moto storiche Si elimina l'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, mentre rimane fermo che i veicoli e i motoveicoli ultratrentennali sono esentati dal bollo e, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, sono assoggettati ad una tassa di circolazione forfettaria annua.
667	Aliquota Iva ridotta per e-book Ai fini dell'applicazione dell'Iva ridotta al 4%, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
678	Individuazione regimi fiscali agevolati di Paesi esteri Si affida al Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di individuare, con apposito decreto, gli Stati o i territori nei quali sono presenti regimi fiscali privilegiati indicando quale criterio esclusivo per la scelta la mancanza di un adeguato scambio di informazioni. L'individuazione: • è finalizzata all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.110, co.10 Tuir; • opera fino all'emanazione del decreto, di cui all'art.168-bis Tuir, volto ad individuare i Paesi o territori fiscalmente virtuosi (c.d. <i>white list</i>).
679	Conferma livello massimo Tasi Si conferma, anche per l'anno 2015: • il livello massimo di imposizione della Tasi già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille); • la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di Tasi e Imu, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.
680-681	Regime CFC Si introduce, nella disciplina di rango primario, uno specifico criterio, espresso in termini percentuali (tassazione inferiore al 50% di quella italiana), per individuare i Paesi nei quali vige un livello di tassazione

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, al fine di individuare i contribuenti cui si applica la speciale disciplina fiscale delle società controllate estere (disciplina CFC – <i>controlled foreign companies</i>).
682-689	Modifica procedure per discarico somme iscritte a ruolo Si modifica la procedura di discarico delle quote iscritte a ruolo, ai sensi della quale il concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità. In sostanza: • si rendono più stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del riconoscimento dei rimborsi; • si definiscono le procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi (maturati con il discarico) relativi alle procedure esecutive, dovuti dallo Stato e dai Comuni, ponendo, anche per questi ultimi, gli oneri in capo allo Stato; • si posticipa al 1° gennaio 2015 l'operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo. In particolare, si prevede che: • la comunicazione di inesigibilità avvenga entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo; • in presenza di procedure esecutive o cautelari, contenzioso, procedure concorsuali o dilazioni di pagamento ancora in corso, la comunicazione assume valore informativo e deve essere integrata entro il 31 dicembre se la quota non è stata integralmente riscossa; • viene eliminata, tra le cause di perdita del diritto al discarico, la mancata comunicazione all'ente creditore dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati, mentre è soppressa la possibilità di integrare la comunicazione dopo il terzo anno; • è posto in capo ai concessionari l'onere di dimostrare che eventuali vizi ed irregolarità non hanno pregiudicato l'azione di recupero delle somme oggetto della procedura. Il discarico avviene due anni dopo la presentazione per le sole procedure per cui l'ente non abbia avviato un'attività di controllo. Viene altresì definito in centoventi giorni il termine entro il quale il concessionario deve mettere a disposizione la documentazione utile per esercitare detto controllo. Nelle more del discarico, l'ente creditore adotta i provvedimenti ai fini dell'esecuzione delle pronunce rese. Si affida all'ente creditore un potere di impulso rispetto alla procedura di controllo citata e si ridefiniscono i passaggi procedurali tra ente e concessionario per il perfezionamento del discarico, escludendo dalla definizione agevolata le risorse proprie dell'Unione europea. Sono modificate le norme riguardanti il rimborso all'agente della riscossione degli oneri connessi allo svolgimento delle procedure esecutive, la cui richiesta è prodotta insieme alla comunicazione di inesigibilità.
690	Franchigia Irpef per lavoratori transfrontalieri Si eleva, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da 6.700 a 7.500 euro la franchigia Irpef operante per i redditi da lavoro dipendente prestati all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (c.d. lavoratori frontalieri).
691	Campione d'Italia Si introduce un nuovo comma 3-bis, all'art.188-bis Tuir, con il quale si prevede, a partire dal 1° gennaio 2015, una franchigia Irpef per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia. In relazione a detti redditi, l'importo eccedente 6.700 euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti.
692-693	Imu terreni agricoli Si prevede che, a seguito della riduzione dei comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da tassazione Imu (D.M. 28 novembre 2014) gli enti interessati da tale revisione del criterio di esenzione accertano convenzionalmente (a titolo di maggior gettito Imu) gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale. La norma in commento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge,

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	secondo quanto dispone il successivo comma 701.
697-698	Sterilizzazione clausola salvaguardia DL 66/2014 Si prevede che, alla luce del monitoraggio delle maggiori entrate Iva conseguenti al pagamento dei debiti delle P.A. ai sensi del D.L. n.35/13, una quota parte degli accantonamenti di bilancio si portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 2014. In conseguenza di tale miglioramento dei saldi, non si rende necessario il ricorso all'aumento delle accise sui prodotti energetici ed elettricità, su alcole e bevande alcoliche, e sui tabacchi lavorati, previsto, quale clausola di salvaguardia, dall'art.50, co.11 D.L. n.66/14.
701	Particolari date di entrata in vigore dei provvedimenti Si prevede che le disposizioni di cui ai commi da 692 a 700 entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla "Gazzetta Ufficiale" e non il 1° gennaio 2015.
702	Partecipazione comuni all'attività di accertamento Per il triennio 2015-2017, eleva al 55% la quota riconosciuta ai Comuni a valere sulle maggiori somme riscosse per effetto della partecipazione dei comuni all'azione di contrasto all'evasione fiscale.
707	Tetto massimo trattamenti pensionistici Si prevede che, in ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo (retributivo) vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n.201/11, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.
710	Ripescaggio rateazioni società sportive dilettantistiche Si consente alle associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro – affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti dalle vigenti leggi – che: • svolgono attività sportive dilettantistiche; e • siano decadute entro il 31 ottobre 2014 dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione delle imposte, del controllo formale sulle dichiarazioni, nonché degli avvisi di accertamento riguardanti Ires, Irap ed Iva, di poter chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche legge vigenti.
711-712	Aumento aliquota Iva <i>pellet</i> Si innalza, dal 10% al 22%, l'aliquota Iva applicabile alle cessioni dei <i>pellet</i> di legno e si destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe).
713	Incremento soglia utilizzo contante associazioni sportive dilettantistiche Si eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili.
718-719	Clausola salvaguardia per incremento aliquote Iva e accise dal 2016 Si stabiliscono i seguenti incrementi delle aliquote Iva che verranno attuati in caso di mancato reperimento delle necessarie risorse: a) l'aliquota Iva del 10% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017; b) l'aliquota Iva del 22% è incrementata di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriore 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018. Le misure di cui sopra possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

	di revisione della spesa pubblica.
725	Vettori marittimi ed aerei: esclusione da ritenuta Si prevede che, ai fini dell'effettuazione della ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti prevista dall'art.25, co.4 Tuir non trova applicazione, per la sussistenza del requisito della territorialità, quanto previsto dall'art.4 del codice della navigazione, secondo cui i vettori marittimi ed aerei italiani che si trovino in luogo non soggetto ad alcuna sovranità statale, si ritengono in territorio italiano. In sostanza, la norma sembra escludere i vettori in questione dalla predetta ritenuta.
726	Termine massimo per l'effettuazione sui controlli per rimborsi Irpef over 4.000 euro Si fissa un termine massimo – non previsto dalla normativa vigente - per l'esecuzione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di imposta alle persone fisiche di importo complessivo superiore a 4.000 euro, conseguente allo svolgimento di controlli preventivi sulle dichiarazioni, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.
735	Entrata in vigore Si dispone l'entrata in vigore dal 01 gennaio 2015, tranne le specifiche previsioni già in precedenza evidenziate (vedi comma 701).

Oggetto: IL NUOVO REGIME DEI MINIMI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015

Con la pubblicazione della Legge di Stabilità è stato disciplinato il nuovo regime fiscale agevolato per le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione. Il regime forfetario non è più destinato alle sole nuove iniziative produttive o di lavoro autonomo ma a tutte le persone fisiche che rispettano determinati requisiti e prevede principalmente:

- la determinazione del reddito attraverso un coefficiente di redditività applicato ai ricavi/compensi, diversificato a seconda dell'attività svolta;
- l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul reddito del 15%;
- la effettuazione delle operazioni attive senza rivalsa dell'Iva;
- la possibilità di fruire di spese per prestazioni di lavoro fino al tetto annuo di 5.000 euro lordi.

Le condizioni per l'accesso al nuovo regime

Il nuovo regime agevolato rappresenta un regime naturale: ciò significa che i contribuenti già in attività che soddisfano i requisiti di accesso migrano automaticamente dal 1° gennaio 2015 in tale regime, fatta salva la facoltà di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L'accesso è riservato a coloro che nel periodo di imposta 2014 hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a soglie che variano in base al codice attività Ateco 2007 (a seconda del tipo di attività svolta il limite varia da 15.000 euro a 40.000 euro).

Gruppo di settore	Limite dei ricavi / compensi	Coefficiente di redditività
1. Industrie alimentari e delle bevande	35.000 euro	40%
2. Commercio all'ingrosso e al dettaglio	40.000 euro	40%
3. Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	30.000 euro	40%
4. Commercio ambulante di altri prodotti	20.000 euro	54%
5. Costruzioni e attività immobiliari	15.000 euro	86%
6. Intermediari del commercio	15.000 euro	62%
7. Attività dei servizi di alloggio e ristorazione	40.000 euro	40%
8. Attività professionali	15.000 euro	78%
9. Altre attività economiche	20.000 euro	67%

Nel caso di sussistenza nel periodo di imposta 2014 di partita Iva individuale e di reddito di lavoro dipendente o assimilato, va effettuata una ulteriore verifica: se la somma delle due tipologie di reddito eccede l'importo di 20.000 euro, l'accesso al regime agevolato è consentito solamente se il reddito da partita Iva è prevalente rispetto a quello da lavoratore dipendente. Vanno, poi, verificati annualmente i seguenti requisiti:

- le spese per prestazioni di lavoro devono essere contenute entro il limite di 5.000 euro lordi;
- il costo lordo complessivo dei beni strumentali al termine del periodo di imposta non deve essere superiore a 20.000 euro (si considerano al 50% quelli ad uso promiscuo e non vengono considerati quelli di ammontare inferiore a 516,46 euro).

Per i contribuenti che intraprendono una nuova attività rispettando i requisiti per l'accesso al regime forfetario, per il primo triennio il reddito determinato sulla base dei coefficienti di redditività è ridotto di 1/3 (riduzione concessa anche nel caso di passaggio di regime da minimo o neo-attività a nuovo minimo nel 2015). Sono esclusi dall'accesso al regime agevolato:

STUDIO SOCCI - ROSSI COMMERCIALISTI E AVVOCATI

- soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva;
- soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti (ad eccezione di coloro che producono nello Stato italiano almeno il 75% del reddito complessivo, qualora siano residenti in uno Stato che assicuri un adeguato scambio di informazioni);
- soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o di terreni edificabili;
- soggetti che partecipano a società di persone o a società a responsabilità limitata trasparenti.

I “vecchi” regimi agevolati dei minimi, degli ex minimi e delle neo-attività

Il nuovo regime sostituisce i regimi agevolati in vigore fino al 31 dicembre 2014 dei minimi (art.27, co.1 e 2 D.L. n.98/11), degli ex minimi (art.27, co.3 D.L. n.98/11) e delle nuove iniziative produttive o di lavoro autonomo (art.13 della L. n.388/2000). L'unica possibilità di rimanere a partire dal 1° gennaio 2015 nel regime agevolato preesistente, anziché transitare naturalmente nel nuovo regime, è concessa ai contribuenti minimi di cui all'art.27, co.1 e 2 D.L. n.98/11. Vediamo di esemplificare con una tabella le varie casistiche:

Regime dei minimi nel 2014	Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime, rimanere nel vecchio regime fino al termine del quinquennio o al compimento del 35° anno di età ovvero optare per l'applicazione del regime ordinario. N.B. Se nel 2015 si transita nel nuovo regime e si è nel primo triennio di attività è concessa la riduzione forfetaria di 1/3 del reddito determinato in base ai coefficienti.
Regime degli ex minimi nel 2014	Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime ovvero optare per l'applicazione del regime ordinario.
Regime nuove iniziative nel 2014	Dal 1° gennaio 2015 è possibile transitare naturalmente nel nuovo regime ovvero optare per l'applicazione del regime ordinario. N.B. Se nel 2015 si transita nel nuovo regime e si è nel primo triennio di attività è concessa la riduzione forfetaria di 1/3 del reddito determinato in base ai coefficienti.

Le semplificazioni del nuovo regime

Numerose sono le semplificazioni previste sia ai fini reddituali sia ai fini Iva per tutti i nuovi minimi, così come ai fini previdenziali per i soli contribuenti esercenti attività di impresa (non per i professionisti).

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi e compensi il coefficiente di redditività individuato a seconda del codice Ateco 2007 dichiarato: al risultato così ottenuto, una volta dedotti i contributi previdenziali obbligatori, viene applicata un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali e dell'Irap del 15%. Sono irrilevanti, pertanto, i costi e le spese sostenute nel corso del periodo di imposta, in quanto il reddito viene determinato in modalità forfetaria e non analitica. Vigge l'esenzione dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma permane l'obbligo di conservare tutti i documenti emessi e ricevuti. È prevista l'esenzione della presentazione della dichiarazione Irap e degli studi di settore.

Non è prevista l'applicazione di ritenute di acconto né sulle fatture emesse (andrà comunicato al cliente che il reddito è assoggettato ad imposta sostitutiva) né su quelle ricevute (in dichiarazione dei redditi andrà indicato il codice fiscale del soggetto percettore di redditi per i quali non è stata applicata la ritenuta). Decadendo per il nuovo contribuente minimo la qualifica di sostituto di imposta, anche in relazione agli eventuali rapporti di lavoro instaurati, non dovrà essere né operata né versata all'Erario alcuna ritenuta Irpef.

Ai fini Iva non si applica la rivalsa sulle fatture di vendita e non si ha diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti. Particolari disposizioni sono state previste in caso di acquisti o cessioni di beni intracomunitari e prestazioni di servizi rese a o ricevute da soggetti non residenti. È prevista l'esenzione dalla presentazione della dichiarazione Iva, dalla comunicazione clienti/fornitori (c.d. spesometro) e dalla comunicazione *black-list*.

I soli contribuenti esercenti attività di impresa possono fruire di un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il reddito minimo annualmente previsto dalla L. n.233/90. Ciò significa che se

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

l'imprenditore dichiara un reddito inferiore al minimale annuo previsto per la Gestione Inps Artigiani e Commercianti (pari a 15.516 euro nel 2014) potrà versare i contributi sulla base del reddito effettivo determinato in misura forfetaria, comunicandolo tempestivamente all'Inps entro il 28 febbraio 2015 (per il periodo di imposta 2015). In tal caso, però, verranno sì versati meno contributi rispetto a quelli dovuti sul reddito minimale ma verrà altresì accumulato un montante contributivo non coincidente con l'anno solare, proporzionalmente ridotto in base alla somma versata.

Oggetto: LE NOVITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il ravvedimento operoso è un utile istituto che, da oltre 15 anni, permette ai contribuenti di rimediare spontaneamente ad errori ed omissioni, beneficiando di una riduzione della sanzione rispetto alla misura che verrebbe irrogata dall'ente impositore in caso di controllo. Tipico è l'utilizzo del ravvedimento per sanare gli omessi versamenti, anche se è possibile l'utilizzo anche per rimediare ad errori di diversa natura, quali ad esempio quelli relativi al contenuto delle dichiarazioni dei redditi.

A decorrere dal 1° gennaio 2015 mutano radicalmente le regole per la gestione dell'istituto, per due ordini di motivi:

- 1) da un lato, la Legge di Stabilità riscrive le norme e rende il ravvedimento la modalità principale per sistemare in modo spontaneo la posizione del contribuente prima che si concretizzino contestazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, addirittura determinando la cancellazione di altri istituti deflattivi (ad esempio, la definizione del processo verbale e dell'invito a comparire);
- 2) per altro verso, scende ulteriormente il tasso di interesse che dovrà essere applicato per i conteggi nei quali si rimedia ad un omesso o tardivo versamento di imposta.

In relazione al mutato approccio generale, si fa presente che l'intervento dovrebbe essere finalizzato a realizzare quel miglior rapporto di trasparenza tra amministrazione finanziaria e contribuente, fondato, tra l'altro, sulla messa a disposizione di ogni soggetto di tutte le informazioni disponibili in seno all'amministrazione finanziaria. Ove il contribuente comprenda che la propria posizione, valutando i dati presenti in archivio, possa essere meritevole di una integrazione, il ravvedimento operoso rappresenterebbe lo strumento mediante il quale sarà possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni a fronte della autodenuncia spontanea.

Approfondiamo le modifiche, partendo da quella di natura tecnica meno consistente.

La modifica al tasso di interesse legale

Si è detto che il ravvedimento è frequentemente utilizzato per rimediare ad omessi o tardivi versamenti di imposta; tuttavia, il beneficio viene concesso alla condizione che il contribuente versi le imposte dovute, gli interessi legali per il ritardo e le sanzioni in misura ridotta.

Proprio la misura del tasso legale di interesse è stata oggetto di modifica in riduzione ad opera del D.M. 11 dicembre 2014 che ha previsto la nuova misura dello 0,5% applicabile a decorrere dal 01 gennaio 2015.

Ciò significa, ad esempio, che volendo ravvedere l'acconto Iva di 100.000 euro non versato lo scorso 29 dicembre entro il 30° giorno successivo, si dovrà procedere come segue:

Sanzione ridotta	$100.000 \times 3\%$		3.000,00
Interessi sul 2014 al 1% (2 giorni)	$100.000 \times 2 \times 1 : 36.500$	5,48	
Interessi sul 2015 allo 0,5% (28 giorni)	$100.000 \times 28 \times 0,5 : 36.500$	38,36	
Totale complessivo interessi	$5,48 + 38,36$		43,84
Tributo dovuto			100.000,00
TOTALE DA VERSARE			103.043,84

La modifica alle regole del ravvedimento

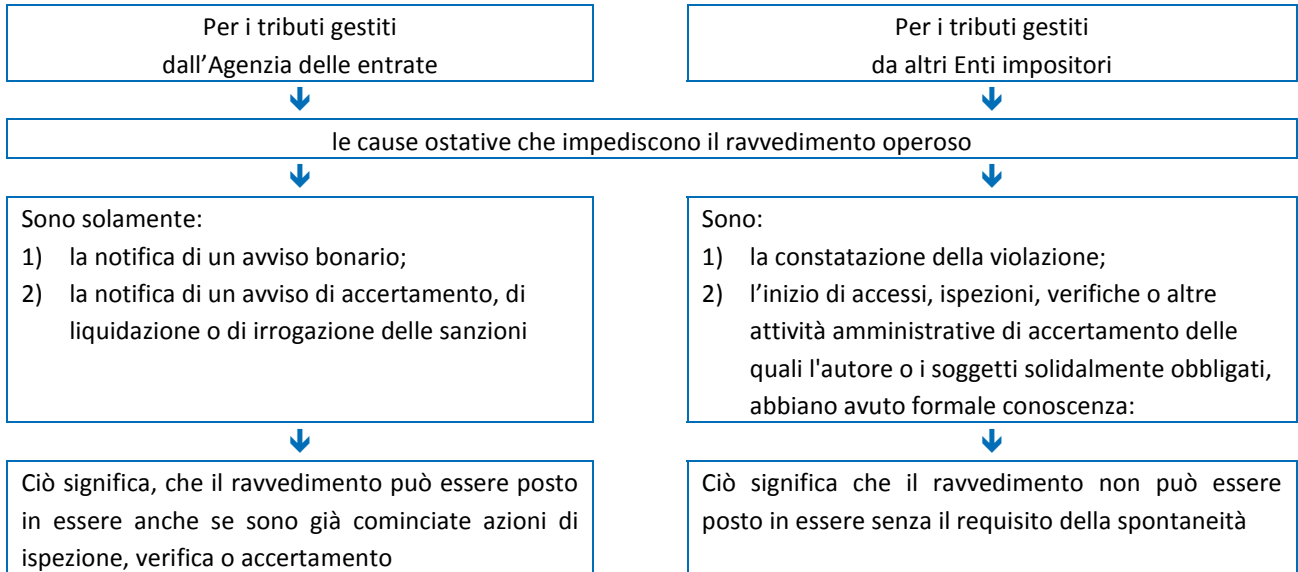
Come anticipato, la Legge di stabilità ha introdotto anche numerose variazioni alle regole base del ravvedimento operoso, creando anche una distinzione tra quelle applicabili ai tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate (Iva, Irpef, Ires, Irap, etc.) e gli altri tributi (Imu, Tasi, diritto annuale Cciaa, etc.).

Le variazioni possono così essere riepilogate:

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

- modifiche alle cause ostative che impediscono il ravvedimento, consentendone un utilizzo più ampio e per un lasso temporale molto più esteso rispetto al passato (si consideri, infatti, che la possibilità di ravvedersi veniva meno con la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui era commessa la violazione o, nei casi in cui non vigeva l'obbligo di presentare il modello, entro un anno dalla commissione della violazione);
- modifiche alle misure di riduzione della sanzione da ravvedimento, sostanzialmente in modo peggiorativo in ragione della tardività con cui si propone il rimedio (vale il criterio in forza del quale più attendo e più mi costa il ravvedimento).

In merito alle cause ostative, si evidenzia già la distinzione tra comparti impositivi. Infatti:



In merito alle nuove misure della riduzione delle sanzioni, va rammentato che la precedente stesura della norma individuava solo tre casistiche differenziate:

- a) quella dei tardivi versamenti rimediati entro 30 giorni dalla originaria scadenza (riduzione delle sanzioni ad 1/10);
- b) quella degli errori (di qualsiasi natura) rimediati entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo di imposta in cui era commessa la violazione (riduzione delle sanzioni ad 1/8);
- c) quella della dichiarazione tardiva, presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, con riduzione delle sanzioni ad 1/10.

Dopo le modifiche qui in commento, invece, il panorama è riassumibile con la tabella che segue (le lettere individuano le fattispecie contenute nell'art.13 D.Lgs. n.472/97):

a)	Tardivo versamento del tributo	Entro 30 giorni dalla scadenza	1/10	Tutti
a-bis)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro 90 giorni dal termine di presentazione del modello	1/9	Tutti
b)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione	1/8	Tutti
b-bis)	Qualsiasi tipo di violazione	Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	1/7	Solo tributi gestiti dalla Agenzia Entrate
b-ter)	Qualsiasi tipo di violazione	Successivamente al termine di presentazione della dichiarazione	1/6	
b-quater)	Qualsiasi tipo di violazione	Dopo che sia stato notificato il PVC che contesta la violazione	1/5	

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

c)	Presentazione tardiva della dichiarazione	Entro 90 giorni dalla scadenza originaria	1/10	Tutti
----	---	---	------	-------

La misura della riduzione delle sanzioni va applicata alla sanzione edittale prevista per la violazione compiuta.

In tal senso, ad esempio:

- il tardivo versamento delle somme con un ritardo di 10 giorni, sconta una sanzione edittale pari al 2% (0,2% per ogni giorno di ritardo sino a 14); la predetta sanzione del 2% si riduce di 1/10 se il ravvedimento viene posto in essere nei 30 giorni dalla originaria scadenza (lettera a);
- la correzione di una dichiarazione dal contenuto infedele è punita con la sanzione del 100% delle maggiori imposte; così:
 - se rimedio entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui ho commesso la violazione, applico una sanzione del 12,5% (100:8), in forza della lettera b);
 - se rimedio entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella dell'anno in cui ho commesso la violazione, applico una sanzione del 14,29% (100:7), in forza della lettera b-bis);
 - se rimedio successivamente al termine di cui al punto precedente, applico una sanzione del 16,67% (100:6), in forza della lettera b-ter);
- nel caso in cui intenda correggere una dichiarazione dopo che mi è stata contestata la violazione con la consegna di un pvc, applico la sanzione del 20% (100:5), in forza della lettera b-quater);
- nel caso in cui trasmetta una dichiarazione entro i 90 giorni dalla originaria scadenza, posso ridurre ad 1/10 la sanzione fissa di 258 euro, e quindi pago 25 euro in forza della lettera c).

La programmata abrogazione di altri istituti deflattivi

Le modifiche di cui sopra che, quantomeno per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, permettono una ampia gamma di scelte in un altrettanto ampio periodo temporale, hanno indotto il legislatore ad eliminare, sia pure a decorrere dal 2016, alcune possibilità di definizione bonaria della pretesa tributaria.

Si tratta, in particolare, della possibilità:

- di definire l'invito al contraddittorio (tipicamente per contestazioni relative agli studi di settore), con riduzione delle sanzioni ad 1/6 della misura irrogata;
- di definire il Processo Verbale di Constatazione (c.d. pvc) entro 30 giorni dalla data della consegna, con riduzione ad 1/6 delle sanzioni;
- di definire l'accertamento, non preceduto da pvc né da invito al contraddittorio, entro il termine di presentazione del ricorso, con riduzione delle sanzioni ad 1/6.

Tali misure non saranno più operative, come detto, a decorrere dal 2016, con la conseguenza che durante l'anno 2015 sarà possibile azionare sia i vecchi rimedi che il ravvedimento operoso, così come modificato.

Non è possibile stabilire a priori se la situazione sia migliorata o peggiorata; tuttavia, riscontriamo che:

- con le definizioni abrogate (sia pure dal 2016), era possibili beneficiare del pagamento rateale senza garanzia, mentre il ravvedimento richiede il pronto pagamento dell'intera somma dovuta;
- con le definizioni abrogate (sia pure dal 2016), era indispensabile accettare integralmente la contestazione, mentre con il ravvedimento operoso si potrebbe scegliere di definire alcune contestazioni, lasciando aperta la discussione sulle altre;
- con le definizioni abrogate, le sanzioni erano applicate tenendo conto delle riduzioni del cumulo giuridico, mentre il ravvedimento operoso deve essere effettuato avendo riguardo alle sanzioni edittali;
- se, per le prime due ipotesi, il ravvedimento operoso consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni alternativa, per il caso della acquiescenza rafforzata, invece, il sistema non pone più alcun rimedio, con la conseguenza che si potrà solo beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/3 con la acquiescenza ordinaria (rispetto alla riduzione ad 1/6 ancora possibile per il solo 2015).

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

Entrata in vigore delle nuove regole

La norma non prevede alcuna specifica data di entrata in vigore delle modifiche, con la conseguenza che le medesime risultano operative già dal 01 gennaio 2015.

Non è nemmeno richiesto, inoltre, che le violazioni che si intendono sanare con i nuovi meccanismi siano state compiute nel 2015, potendosi applicare, ad esempio, le nuove riduzioni anche per la correzione di errori ed omissioni compiuti nel passato.

Ciò significa, ad esempio, che nel 2015 posso ancora integrare la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2012 (applicando il ravvedimento), circostanza che invece risultava preclusa sino al 31 dicembre 2014, essendo ormai inutilmente decorso (al 30 settembre 2014) il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo nel corso del quale era stata commessa la violazione.

Necessità di valutazione caso per caso

Alla luce di quanto sopra esposto, si raccomanda ai Sigg. Clienti di segnalare prontamente allo Studio ogni eventuale violazione che si teme di avere commesso, al fine di poter svolgere una valutazione completa ed esaustiva in merito al miglior rimedio da intraprendere.

Oggetto: PROROGATE LE DETRAZIONI DEL 65% E 50%, CON INCREMENTO DELLA RITENUTA

Con la pubblicazione della Legge di Stabilità vengono prorogate disposizioni incentivanti il settore edilizio: i contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni (incrementate rispetto alla misura ordinaria) del 50% per il recupero del patrimonio edilizio ovvero del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici o per l'adozione di misure antisismiche avranno tempo fino al prossimo 31 dicembre 2015 per sostenere le spese.

Si ricorda alla Gentile clientela che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze.

La detrazione Irpef/Ires del 65%, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).

La proroga della detrazione Irpef del 50% e il "bonus arredi"

La detrazione Irpef del 50%, nel limite di spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare residenziale (e relative pertinenze), finalizzata ad incentivare il **recupero del patrimonio edilizio**, è stata prorogata alle spese sostenute entro il prossimo **31 dicembre 2015**, confermando quindi le misure applicate nel corso del 2014.

Fino al **31 dicembre 2015** è stata confermato anche il **bonus arredi**: per l'acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all'immobile abitativo già oggetto di intervento di recupero edilizio, nel limite di spesa di € 10.000 (aggiuntivo rispetto al limite di € 96.000 per l'intervento di recupero) è fruibile una detrazione Irpef del 50% del costo sostenuto.

La Legge di Stabilità introduce una limitazione all'importo delle spese agevolabili: le spese per l'acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici detraibili non possono essere superiori alle spese sostenute per l'intervento di recupero edilizio cui si riferiscono.

Il comma 48, modificando l'articolo 16-bis Tuir, estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale **le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l'immobile** oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l'intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia.

La proroga delle detrazioni Irpef/Ires del 65%

La detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese di **riqualificazione energetica** degli edifici è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo **31 dicembre 2015**, quindi estendendo il trattamento applicato nel corso del 2014. Entro il medesimo termine devono essere posti in essere anche gli interventi sulle parti comuni condominiali (in precedenza il termine era differenziato).

La detrazione del 65% interessa sia i soggetti privati sia i titolari di reddito di impresa, non essendo previste esclusioni oggettive per quanto riguarda la tipologia di immobile (siano essi abitativi, commerciali o industriali) oggetto di intervento.

La detrazione del 65% per cento è estesa per le spese sostenute, dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino ad 60.000 euro) e per l'acquisto

STUDIO SOCCI - ROSSI
COMMERCIALISTI E AVVOCATI

e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

Anche per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è fissata al 65%.

Tabella riepilogativa

Intervento	Agevolazione	Scadenza
Ristrutturazione edilizia	Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di € 96.000	31 dicembre 2015
<i>Bonus</i> arredi	Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di € 10.000	31 dicembre 2015 (spesa non limitata all'importo dell'intervento)
Riqualificazione energetica	Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo	31 dicembre 2015 (compresi interventi su parti comuni condominiali)
Adozione misure antisismiche	Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo	31 dicembre 2015

Ritenute bonifici

Come ben noto, le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici devono essere pagate tramite bonifico, al quale da qualche tempo a questa parte (per la precisione la disposizione era contenuta nel D.L. n.78/10 con decorrenza dal 1 luglio 2010) viene applicata una ritenuta che inizialmente era fissata al 10%, ma che dal 6 luglio 2011 è stata ridotta al 4% ad opera del D.L. n.98/11.

Sul punto interviene ulteriormente la nuova Legge di Stabilità: il comma 657 innalza dalla precedente misura del 4%, alla nuova dell'**8%**, l'aliquota della ritenuta operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.

Non variano le modalità applicative. L'obbligo di effettuazione della ritenuta non compete al soggetto che deve effettuare il pagamento (come avviene ordinariamente) ma alla banca che riceve l'accredito della somma: il soggetto disponente il bonifico bancario/postale dovrà pertanto procedere al pagamento delle fatture per l'importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa).

Oggetto: CAMBIANO LE DEDUZIONI IRAP DEL COSTO DEL LAVORO

La Legge di Stabilità ha previsto che con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, sarà possibile dedurre ai fini Irap la differenza tra:

- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente a tempo indeterminato e
- le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro.

Sostanzialmente sarà possibile la deduzione integrale del costo del lavoro per i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali e alle deduzioni già previste.

Queste nuove deduzioni assorbiranno però le deduzioni oggi vigenti relative a:

- le indennità di trasferta dei dipendenti degli autotrasportatori,
- le imprese con proventi non superiori a 400.000,00 euro,
- l'incremento occupazionale.

L'integrale deducibilità Irap del costo del lavoro si estende anche ai produttori agricoli titolari di reddito agrario e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato:

- che abbia lavorato almeno 150 giornate
- ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale.

Per le imprese e professionisti che operano in assenza di dipendenti viene introdotto, sempre dal periodo di imposta 2015, un credito di imposta pari al 10% dell'Irap lorda liquidata in dichiarazione annuale. Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione nel modello f24 nel limite del tetto di compensazione fissato in 700.000,00 euro annui a partire dall'anno nel corso del quale si presenta la dichiarazione Irap (quindi dal 1° gennaio 2016).

Variazione delle aliquote

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 (quindi con effetto già per il 2014), vengono abrogate le disposizioni che hanno ridotto le aliquote Irap per tutti i settori produttivi, con ciò ripristinando le previgenti aliquote d'imposta nelle misure:

- del 3,9% (aliquota ordinaria),
- del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici),
- del 4,65% (per le banche),
- del 5,9 % (per le assicurazioni),
- del 1,9% (per il settore agricolo),

fatti salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal D.L. n.66/14 ai fini della determinazione dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2014.

Oggetto: ENNESIMA RIAPERTURA (CON MODIFICHE) DEI TERMINI PER RIDETERMINARE IL VALORE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Legge di Stabilità 2015 – L. n.190/14 – all’art.1, co.627 prevede la riapertura, per la dodicesima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti a esse equiparate di cui all’art.5 Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli artt.5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Va, inoltre, tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall’art.7 D.L. n.70/11 e cioè la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.

Novità: rispetto alle precedenti rivalutazioni viene raddoppiata la misura delle imposta sostitutive per la rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni

Le caratteristiche del provvedimento

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, generando un carico tributario molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.

Ad esempio, se un soggetto possiede un’area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il reddito imponibile sarebbe dato dalla differenza - plusvalenza - tra corrispettivo percepito e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti Istat, e verrebbe assoggettato a tassazione separata. In alternativa, è possibile corrispondere un’imposta con l’aliquota del 8% sul valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare un’imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzerà la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2015, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2015, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.

In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:

Possesso	Redazione perizia		
01.01.2015	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017
	Versamento imposta (1° rata)	Versamento 2° rata	Versamento 3° rata

Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.

L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2015, e, in particolare, l’aliquota dell’imposta varia come segue:

- ➡ 8% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- ➡ 8% per le partecipazioni qualificate;
- ➡ 4% per le partecipazioni non qualificate.

Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 30 giugno 2015, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni.

Per le partecipazioni la perizia può essere predisposta anche successivamente alla cessione della stessa, purché entro il termine ultimo del 30 giugno 2015.

Per i terreni, invece, la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché è previsto che il valore che emerge sia quello minimo ai fini dell'imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell'atto. Va, tuttavia, segnalato come un recente indirizzo giurisprudenziale (vedi sentenza Cassazione n.30729/11) ammetta la redazione della perizia posteriormente alla cessione, circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per le partecipazioni.

Con riferimento ai terreni, inoltre, al fine di evitare che si applichi la citata presunzione secondo cui il valore periziato costituisce il valore minimo di riferimento ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l'Agenzia delle entrate (Risoluzione n.111/E/10) ha ritenuto possibile effettuare una nuova perizia al ribasso, sostitutiva della precedente.

Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall'esercizio in cui il costo è stato sostenuto.

Lo scomputo di quanto pagato nelle precedenti rivalutazioni

In occasione della riapertura dei termini intervenuta con l'art.7 D.L. n.70/11, il Legislatore ha introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma regolatrice dei rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni.

Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato.

In proposito, l'Amministrazione finanziaria aveva sempre posto questa regola: con la seconda rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso. In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso.

L'articolo 7 D.L. n.70/11 modifica questa impostazione prevedendo la possibilità di imputare alla seconda rivalutazione l'imposta già versata per attuare quella precedente.

Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato articolo 7, assente peraltro anche nella disciplina recata dalle due precedenti leggi di rivalutazione (Leggi di Stabilità 2013 e 2014), si ritiene che tale norma – in quanto a regime – sia applicabile anche alla nuova riapertura dei termini tale opportunità che ricordiamo vale sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni.

Di fatto, se ciò fosse possibile si avrebbe la seguente situazione:

Prima rivalutazione	➡	valore 50.000 euro – imposta dovuta 4% = 2.000 euro
Seconda rivalutazione	➡	valore 80.000 euro – imposta dovuta 8% = 6.400 euro

Sarà quindi possibile imputare il primo versamento di 2.000 euro alla seconda rivalutazione, così corrispondendo a conguaglio solamente 4.400 euro.

In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di imposta dovuta inferiore alla prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell'eccedenza.

Oggetto: SCADE AL 26 GENNAIO IL VERSAMENTO IMU PER I TERRENI "EX MONTANI"

Entro il 26 gennaio scade il termine per il versamento dell'Imu relativa ai terreni ubicati nei Comuni che, a seguito dell'emanazione del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, cessano di essere esenti dal tributo. Il versamento dell'imposta dovuta, originariamente previsto per il 16 dicembre 2014, visto il ritardo con il quale è stato pubblicato il decreto che individua i Comuni non più montani, è stato appunto posticipato al **26 gennaio 2015**.

I terreni agricoli esenti

Sin dal 1993 sono esenti dal tributo comunale maggiore (prima Ici, ora Imu) i terreni ricadenti nei Comuni cosiddetti "montani", individuati originariamente dalla Circolare n.9/93: in detto elenco erano presenti circa i due terzi dei Comuni italiani e non vi era alcuna differenziazione in ragione dell'utilizzo del terreno stesso.

Il decreto interministeriale 28 novembre 2014 ha rimodulato l'applicazione dell'esenzione dall'Imu, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22 c. 2 del DL 66/14. In particolare, il decreto stabilisce che sono esenti:

- i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un'altitudine **superiore ai 600 metri**, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna "Altitudine del centro (metri)";
- i terreni agricoli posseduti da **coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, dei Comuni ubicati a un'altitudine **compresa fra 281 metri e 600 metri**, individuati sulla base del medesimo elenco.

Conseguentemente, se l'altitudine del Comune è inferiore o uguale ai 280 metri, i terreni sono in ogni caso imponibili.

I contribuenti che possiedono terreni che in forza di tale previsione hanno perso il diritto all'esenzione, avrebbero dovuto procedere al versamento dell'Imu per l'anno 2014 in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014. Scadenza che però è stata prorogata dalla Legge di Stabilità per il 2015.

La proroga

Confermando quanto già previsto all'art.1, co.1 D.L. n.185/14 (non convertito), il comma 692 della Legge di Stabilità 2015 stabilisce che il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (Imu), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto che ha rimodulato l'elenco dei Comuni montani, è **prorogato al 26 gennaio 2015**.

Detto comma regola anche le modalità di calcolo dell'imposta, visto che alcuni regolamenti potrebbero neppure aver disciplinato l'aliquota applicabile: nei Comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'art.13 co.6 D.L. n.201/11 (quindi lo 0,76%). A meno che in detti Comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote, nel qual caso si utilizzeranno i parametri di calcolo approvati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

